



SAESE

*Sindacato Autonomo Europeo
Scuola ed Ecologia*

MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA “Collabora con noi”

Data:

ANAGRAFICA

Cognome:

Nome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Sesso:

Codice fiscale:

DOCUMENTO

Documento di identità:

Carta di identità

Passaporto

Data di rilascio:

Numero:

Rilasciato da:

(Indicare: Stato, Regione, Provincia, Comune)

Data di scadenza:

Residenza:

Professione:

(Indicare: Stato, Regione, Provincia, Comune)

ACCOUNT

Nome utente Facebook:

Indirizzo di posta elettronica Paypal:

ALTRE INFORMAZIONI

Testo:



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI

- Dichiaro di aver letto in ogni sua parte il contratto di collaborazione allegato al presente modulo di adesione e di averne accettato in toto tutte le clausole ivi incluse.
Firma leggibile: 
- Dichiaro ai sensi del [Decreto del Presidente della Repubblica no. 445 del 28/12/2000](#) (*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*) che i dati forniti sono veritieri.
Firma leggibile: 
- Dichiaro di essere iscritto/a al sindacato e di aver letto, compreso e accettato in ogni sua parte lo [Statuto](#) del SAESE.
Firma leggibile: 
- Dichiaro di aver letto, compreso e accettato in ogni sua parte l'[informativa sulla Privacy](#) redatta dal SAESE.
Firma leggibile: 
- Autorizzo ai sensi dell'art. 13 del [GDPR \(Regolamento UE 2016/679\)](#) il SAESE al trattamento dei dati forniti al fine di voler confermare la presente richiesta di adesione al programma “Collabora con noi”.
Firma leggibile: 

NOTE FINALI

Al presente modulo di adesione congiuntamente al contratto si allegano copia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità e codice fiscale.



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

Art. 1: Oggetto del contratto

Art. 1.1. Questo contratto definisce il rapporto di collaborazione tra il SAESE e la persona fisica definita in anagrafica nel modulo allegato al presente contratto (da adesso: *collaboratore*).

Art. 2: Incarico

Art.2.1: Il collaboratore assume l'incarico conferito dal SAESE di promuovere le iniziative del sindacato monetizzandole nei modi e nei termini specificati dallo stesso di volta in volta.

Art. 3: Esecuzione dell'incarico e competenze

Art. 3.1. Il collaboratore si impegna a individuare persone fisiche interessate alle iniziative promosse dal SAESE (da adesso: *aderente*) fornendo la necessaria assistenza affinché queste siano poste nella condizione di potervi aderire con successo (da adesso: *conversione*).

Art. 3.2. È competenza del SAESE formare il collaboratore affinché sia posto nella condizione di poter svolgere l'incarico nel migliore dei modi.

Art. 3.3. È competenza del collaboratore informare l'aderente che il diritto di recesso si estingue con l'avvenuta adesione all'iniziativa ovvero all'atto del pagamento della quota richiesta per l'iniziativa e dunque in seguito al conferimento della procura ad agire al SAESE.

Art. 3.4. Il collaboratore prende atto che le iniziative promosse dal SAESE potranno essere a *target generico* oppure a *target mirato*.

Art. 3.5. Il collaboratore prende atto che per le iniziative a *target generico*, potrà coinvolgere qualsiasi aderente inclusi i propri familiari, parenti, amici e conoscenti purché maggiorenni.

Art. 3.6. Il collaboratore prende atto che per le iniziative a *target mirato*, potrà coinvolgere soltanto aderenti con determinati requisiti richiesti dal SAESE e comunicati di volta in volta.

Art. 3.7. Il collaboratore assume l'impegno di annotare in un apposito registro, strutturato secondo le indicazioni fornite dal SAESE, tutte le conversioni effettuate ovvero i nominativi delle persone che hanno effettivamente aderito all'iniziativa corrispondendo la relativa quota di adesione.

Art. 3.8. È competenza del collaboratore accertarsi che il registro sia compilato secondo le indicazioni fornite dal SAESE.

Art. 3.9. Il collaboratore prende atto che il SAESE non è responsabile per eventuali errori o omissioni presenti nel registro.

Art. 3.10. Il collaboratore prende atto che tale registro è riservato e non destinato alla pubblica diffusione.

Art. 3.11. Il collaboratore prende atto che per ogni conversione maturerà il 20% della quota di adesione fissata per l'iniziativa e comunicata di volta in volta.

Art. 3.12. Il collaboratore prende atto che al raggiungimento della soglia minima di euro 100 (cento/00) potrà riscattare le somme maturate per il lavoro svolto consegnando il registro al SAESE al fine di poter effettuare le dovute verifiche sulle conversioni fatte e disporre il relativo ordine di pagamento in suo favore a mezzo Paypal all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo allegato al presente contratto.



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

-
- Art. 3.13. Il collaboratore prende atto che l'ordine di pagamento sarà disposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna del registro.
 - Art. 3.14. Il collaboratore prende atto che il termine ultimo per la consegna del registro al SAESE è di 7 (sette) giorni a decorrere dalla data di scadenza del periodo riservato alla raccolta delle adesioni.

Art. 4: Durata

- Art. 4.1. Il contratto è a tempo indeterminabile.

Art. 5: Limitazioni di responsabilità

- Art. 5.1. È espressamente convenuto e accettato dal collaboratore che il SAESE non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per ogni omissione e/o negligenza dello stesso.
- Art. 5.2. Il collaboratore manleva sostanzialmente e processualmente il SAESE mantenendolo indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo e spese, incluse quelle legali, derivanti dalla violazione del contratto.

Art. 6: Obbligo di riservatezza

- Art. 6.1. Nell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite e in qualunque forma fornite che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione.
- Art. 6.2. Le parti si impegnano altresì ad adottare tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.
- Art. 6.3. Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenute riservate sia stato causato da atti o fatti direttamente imputabili alle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori il responsabile sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza.
- Art. 6.4. Non rientrano negli obblighi di cui al presente articolo le informazioni delle quali una delle parti possa dimostrare che:
 - (a) Era già a conoscenza prima della acquisizione delle stesse in virtù del contratto;
 - (b) Le informazioni e le documentazioni relative o connesse, direttamente o indirettamente, alla esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto siano già di pubblico dominio, indipendentemente da una azione omissiva degli obblighi contrattuali contemplati nel presente articolo.
- Art. 6.5. Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo non si estingue con la conclusione del contratto ma continuerà ad avere valore finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Art. 7: Privacy

- Art. 7.1. Le parti dichiarano di essere state informate di quanto previsto dal Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e acconsentono al trattamento di queste per le finalità indicate nel contratto.
- Art. 7.2. Con la sottoscrizione del contratto, le parti, ai sensi del GDPR 2016/679, prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che li riguardano ed elencati nel contratto siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencati nella citata legge.



SAESE

Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

-
- Art. 7.3. In particolare, le parti dichiarano che:
- (a) I dati forniti sono necessari per ogni adempimento del presente contratto e delle norme di legge, civilistiche e fiscali;
 - (b) Il rifiuto di fornirli comporterà la mancata stipulazione del contratto;
 - (c) Le parti potranno esercitare in ogni momento i diritti menzionati nel GDPR 2016/679.

Art. 8: Incedibilità del contratto

- Art. 8.1. È fatto divieto al collaboratore di cedere il contratto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o definitivamente, senza il consenso scritto da parte del SAESE.

Art. 9: Proprietà

- Art. 9.1. Tutto il materiale fornito al collaboratore dal SAESE durante l'esecuzione del contratto, salvo diversamente concordato tra le parti, è proprietà del SAESE.
- Art. 9.2. Ogni diritto di cui all'articolo precedente non si estingue con la risoluzione del contratto.

Art. 10: Oneri

- Art. 10.1. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'esecuzione del contratto sono a carico del collaboratore.

Art. 11: Variazioni contrattuali

- Art. 11.1. Il SAESE si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni contrattuali.

Art. 12: Risoluzione

- Art. 12.1. Al collaboratore è riconosciuto il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento senza penali dandone comunicazione attraverso il sito internet: www.saese.eu previa autenticazione nello stesso.
- Art. 12.2. La risoluzione del contratto, salvo per i casi espressamente previsti dal contratto, non comporterà la perdita di ogni diritto sulle eventuali somme maturate e non riscosse.

Art. 13: Clausola risolutiva espressa

- Art. 13.1. Ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, si conviene espressamente che il contratto si risolverà di diritto in caso di inadempimento di anche una soltanto delle obbligazioni contenute negli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 14: Controversie

- Art. 14.1. Tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione e/o dall'esplicazione contratto, che non sia possibile risolvere in via amichevole, saranno demandate in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria di Agrigento.

Art. 15: Legge applicabile e rinvio

- Art. 15.1. Il contratto è regolato dalla Legge Italiana.
- Art. 15.2. Per quanto non espressamente indicato, valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste per il presente contratto.

Art. 16: Clausole finali

- Art. 16.1. L'invalidità di un articolo o di una sua parte del contratto non determina automaticamente l'invalidità dell'intero contratto.